



**Newsletter n. 12/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte europea dei diritti dell'uomo

1. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V del 5 febbraio 2026 – *Medmoune c. France*, non costituisce violazione della CEDU la decisione di interrompere i trattamenti sanitari che tengono in vita un paziente in coma irreversibile.

Corte di giustizia dell'Unione europea

2. Corte giust. UE, sez. II, 5 marzo 2026, C-458/24 – *DO / Bundesrepublik Deutschland*, il rifiuto di uno Stato membro di prendere in carico i richiedenti asilo di cui è responsabile può, in definitiva, comportare che lo Stato richiedente debba esaminare una domanda di asilo;
3. Corte giust. UE, sez. I, 5 marzo 2026, C-151/24 – *Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / V.M.*, aiuti sociali ai cittadini di paesi terzi: gli Stati membri possono richiedere il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo;
4. Corte giust. UE, sez. IV, 5 marzo 2026, C-150/24 – *A / Rikoskomisario B.*, rimpatrio delle persone il cui soggiorno è irregolare: al fine di calcolare il periodo massimo di trattenimento, occorre sommare tutti i periodi di trattenimento effettuati sulla base di un'unica e medesima decisione di rimpatrio;

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

5. **Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2026, n. 1999, sul divieto di *nova* in appello e sul trasferimento del militare per l'assistenza a parente disabile;**
6. **Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1986, VIA e PNRR: rimessione al Consiglio dei ministri, obbligo di provvedere, interesse del privato e sindacato limitato sugli atti di alta amministrazione;**
7. **Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1878, sull'inconfigurabilità del silenzio assenso sul permesso di costruire in assenza dell'attestazione di prestazione energetica;**
8. **Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1827, riattivazione di una sede farmaceutica vacante e interesse a ricorrere delle farmacie limitrofe;**
9. **Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2026, n. 1648, al giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento, in materia di aiuti di Stato;**
10. **Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2026, n. 1577, sull'illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata da ANAC ad una società SOA per superamento del termine previsto per la contestazione degli addebiti;**
11. **Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2026, n. 1523, limiti di rilevanza del giudicato penale assolutorio sul procedimento disciplinare militare;**
12. **Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 2026, n. 1453, valutazione di incidenza ambientale (VinCA): censura inammissibile su titolo edilizio attuativo di delibera comunale inoppugnata;**
13. **Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2026, n. 1097, Polizia di Stato: libertà di manifestazione del pensiero sui *social network* e suoi limiti;**

14. **C.g.a., sez. giur., 25 febbraio 2026, n. 106** alla Corte di giustizia UE la compatibilità della esclusione automatica di operatori colpiti dalla misura cautelare della interdizione a contrarre con la p.a.;
15. **C.g.a., sez. giur., 19 febbraio 2026, n. 102**, azione avverso il silenzio sull'istanza di acquisizione sanante e cessazione della materia del contendere per sopravvenuta conclusione del procedimento;
16. **T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 6 marzo 2026, n. 601**, pubblico impiego non privatizzato ed effetti dell'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio;
17. **T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 16 febbraio 2026, n. 194**, giurisdizione amministrativa su incarichi sanitari, prove orali e limiti alla prova testimoniale nel processo amministrativo.;
18. **T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 3 febbraio 2026, n. 78**, potere comunale di affissione di manifesti promozionali;
19. **T.a.r. per il Lazio, sez. I, 2 febbraio 2026, n. 1906**, raccolta dei dati personali dei clienti da parte dell'operatore economico e "pratiche commerciali" ai sensi del codice del consumo.

Normativa e altre novità di interesse

20. **Decreto dell'economia e delle finanze 18 marzo 2026** – Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti (in G.U. serie generale n. 65 del 19 marzo 2026);
21. **Decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33** – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali (in G.U. serie generale n. 64 del 18 marzo 2026);
22. **Provvedimento del direttore generale della Banca d'Italia 13 marzo 2026** – Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia (in G.U. serie generale n. 66 del 20 marzo 2026).

Corte europea dei diritti dell'uomo

(1)

Non costituisce violazione della CEDU la decisione di interrompere i trattamenti sanitari che tengono in vita un paziente in coma irreversibile.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione sez. V del 5 febbraio 2026 –
*Medmoune c. France***

Non costituisce violazione dell'art. 2 della Convenzione la decisione di interrompere i trattamenti sanitari (quali ventilazione meccanica, nutrizione enterale o parenterale) che tengono in vita un paziente in coma irreversibile, anche se adottata in contrasto con la volontà del paziente stesso, espressa preventivamente e per iscritto, nonché in contrasto con la volontà dei familiari, purché vi sia la possibilità di una tutela giurisdizionale effettiva contro la predetta decisione.

Di conseguenza, la decisione di interrompere i trattamenti sanitari (quali ventilazione meccanica, nutrizione enterale o parenterale) che tengono in vita un paziente in coma irreversibile, anche se adottata in contrasto con la volontà del paziente stesso, espressa preventivamente e per iscritto, nonché in contrasto con la volontà dei familiari, non costituisce violazione neanche del diritto al rispetto della vita privata, o del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, garantiti dagli artt. 8 e 9 della Convenzione.

Corte di giustizia dell'Unione europea

(2)

Il rifiuto di uno Stato membro di prendere in carico i richiedenti asilo di cui è responsabile può, in definitiva, comportare che lo Stato richiedente debba esaminare una domanda di asilo.

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 5 marzo 2026, C-458/24
– DO / Bundesrepublik Deutschland**

L'articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, né diventa esso stesso lo Stato membro competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento, qualora non sussistano, in quest'ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che: qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine di trasferimento previsto all'articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita *ipso iure* allo Stato membro richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone.

L'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.

Alla fine del 2022 l'Italia ha comunicato agli altri Stati membri che, provvisoriamente e salvo eccezioni, essa non avrebbe più accettato trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale ai sensi del regolamento Dublino III. Essa avrebbe quindi rifiutato di prendere in carico i richiedenti rientranti nella sua competenza.

Un giudice tedesco ha interrogato la Corte di giustizia sulle conseguenze che tale rifiuto può avere sulla ripartizione, prevista dal regolamento Dublino III, della competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale. Esso deve decidere se, nonostante tale rifiuto dell'Italia, la Germania potesse respingere in quanto irricevibile una domanda di asilo di un cittadino siriano e ordinare il suo allontanamento verso l'Italia per il motivo che quest'ultima era competente ad esaminare detta domanda. Il giudice tedesco si chiede, in particolare, se il rifiuto dell'Italia comporti che la Germania diventi competente per l'esame.

La Corte constata che lo Stato membro designato come competente in base ai criteri previsti dal regolamento Dublino III non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento. Infatti, una siffatta possibilità rischierebbe di mettere a repentaglio il buon funzionamento del sistema Dublino III. Lo Stato membro in questione rimane quindi, in un primo momento, lo Stato competente.

Tuttavia, qualora lo Stato competente abbia accettato la richiesta di presa o di ripresa in carico dell'interessato o, come nel caso di specie, si consideri che l'abbia accettata per il fatto di non avervi risposto, il trasferimento deve, in linea di principio, essere effettuato entro un termine massimo di sei mesi. Quando l'effetto sospensivo del ricorso contro una decisione di trasferimento

è stato concesso, come nella fattispecie, il termine di trasferimento decorre a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso. Pertanto, l'esecuzione della decisione di trasferimento deve avvenire al più tardi entro un termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva.

Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o di riprendere in carico l'interessato e la competenza è quindi trasferita allo Stato membro richiedente. Tale trasferimento di competenza avviene indipendentemente dalle cause di questa mancata esecuzione. Di conseguenza, esso ha luogo anche quando il trasferimento dell'interessato non ha potuto concludersi entro il termine a causa della sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro inizialmente competente, delle procedure di presa e di ripresa in carico. Questo automatismo garantisce che l'interessato abbia effettivo accesso alla procedura di asilo e, quindi, l'effettività del suo diritto fondamentale di richiedere asilo in uno Stato membro.

Per porre rimedio a un'eventuale violazione del regolamento Dublino III da parte dello Stato membro inizialmente competente, la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro hanno la possibilità di proporre contro quest'ultimo un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte.

(3)

Aiuti sociali ai cittadini di paesi terzi: gli Stati membri possono richiedere il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 5 marzo 2026, C-151/24 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / V.M.

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di

uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e, pertanto, esso non osta a una normativa nazionale la quale subordina la concessione, ai cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva, di una siffatta prestazione sotto forma di assegno sociale destinato alle persone di età superiore a 65 anni (dal 1° gennaio 2019, superiore a 67 anni) che versino in una situazione economica disagiata e che dispongano di una capacità lavorativa limitata a causa della loro età, alla condizione del possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo.

Nella pronuncia – resa su rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale disposto con ordinanza n. 29 del 27 febbraio 2024 – la Corte constata che il principio della parità di trattamento, come previsto dal diritto dell'Unione, si applica solo alle misure di sicurezza sociale destinate alle persone attive sul mercato del lavoro. Tali misure sono caratterizzate da tre elementi: coprono rischi espressamente previsti dalla legislazione europea, sono concesse in modo non discrezionale e sono finanziate dai contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro.

Per contro, l'assegno sociale in esame è una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, ossia concessa indipendentemente dallo svolgimento di qualsiasi periodo di lavoro, destinata a far fronte a uno stato di bisogno derivante dall'indigenza. Esso non rientra nella nozione di «sicurezza sociale», ma piuttosto in quella di «assistenza sociale», a carico delle finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

Il diritto dell'Unione non impone quindi agli Stati membri il rispetto del principio della parità di trattamento, previsto da tale diritto, per la concessione di questo tipo di assegni sociali. In tale contesto, gli Stati membri

restano liberi di subordinare detta concessione a una condizione che attesti un certo grado di integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro ospitante, quale il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Infine, la Corte ricorda che, conformemente alle norme europee, un cittadino dell'Unione può beneficiare di una prestazione di assistenza sociale nello Stato membro ospitante solo se dispone di un diritto di soggiorno permanente nel territorio in esame.

Orbene, l'applicazione della regola della parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi e i cittadini dello Stato membro ospitante per la concessione di una prestazione di assistenza sociale sarebbe in contraddizione con l'obiettivo stesso del diritto dell'Unione di riconoscere ai cittadini di paesi terzi diritti analoghi a quelli di tutti i cittadini dell'Unione.

(4)

Rimpatrio delle persone il cui soggiorno è irregolare: al fine di calcolare il periodo massimo di trattenimento, occorre sommare tutti i periodi di trattenimento effettuati sulla base di un'unica e medesima decisione di rimpatrio.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, 5 marzo 2026, C-150/24 – A / Rikoskomisario B.

L'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 – recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che: al fine di verificare se il periodo massimo di trattenimento previsto da uno Stato membro ai sensi di una di tali disposizioni sia raggiunto, occorre sommare l'insieme dei periodi di trattenimento trascorsi in tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell'articolo

15 di tale direttiva, in vista dell'esecuzione di un'unica e medesima decisione di rimpatrio.

L'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che:

i) esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'esecuzione del controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del superamento del periodo massimo di trattenimento iniziale di sei mesi previsto da tale Stato membro ai sensi di detto articolo 15, paragrafo 5, alla domanda della persona trattenuta;

ii) il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, della decisione dell'autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 5, non deve essere effettuato prima che tale periodo massimo sia raggiunto ma, in ogni caso, deve essere effettuato, al pari del riesame giudiziario previsto a detto articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, entro il più breve tempo possibile dall'adozione di tale decisione;

iii) l'assenza di controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, in tempo utile, della decisione amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi dell'art. 15, paragrafo 5, non implica automaticamente l'obbligo di porre immediatamente fine al trattenimento qualora, nel momento in cui tale controllo giurisdizionale è effettuato, l'insieme dei requisiti sostanziali che giustificano il trattenimento sia soddisfatto e il periodo massimo di trattenimento previsto ai sensi di detto articolo 15, paragrafo 6, non sia raggiunto.

La Corte ritiene che, al fine di determinare se il periodo massimo di trattenimento sia raggiunto, occorre sommare tutti i periodi di trattenimento effettuati in uno Stato membro in vista dell'esecuzione di un'unica e medesima decisione di rimpatrio. Essa precisa che né il fatto che tali periodi siano intervallati da periodi di libertà né un cambiamento delle circostanze di fatto riferite all'interessato fanno ricominciare a decorrere un nuovo termine di trattenimento.

Tuttavia la Corte sottolinea che gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva rimpatri ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale. La direttiva non impedisce neppure agli Stati membri di irrogare sanzioni, anche penali, alle persone la cui procedura di rimpatrio sia conclusa e il cui soggiorno rimanga comunque irregolare senza un giustificato motivo.

Per quanto riguarda il superamento del periodo massimo iniziale di sei mesi la Corte ricorda che ogni decisione di proroga deve essere oggetto di controllo giurisdizionale da parte di un'autorità giudiziaria. Poiché tale controllo è obbligatorio, esso non può dipendere dalla domanda della persona trattenuta. Inoltre, esso non deve necessariamente essere effettuato prima che tale periodo massimo sia raggiunto, ma deve svolgersi entro il più breve tempo possibile successivamente all'adozione della decisione di proroga.

L'assenza di tale controllo giurisdizionale non implica automaticamente il rilascio immediato del cittadino di cui trattasi. In effetti, finché le condizioni sostanziali del trattenimento, come previste dalla direttiva rimpatri, sono soddisfatte, il superamento del periodo massimo iniziale di sei mesi non impone l'annullamento della decisione di proroga né la cessazione del trattenimento.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(5)

Sul divieto di *nova* in appello e sul trasferimento del militare per l'assistenza a parente disabile.

Consiglio di Stato, sezione II, 11 marzo 2026, n. 1999 – Pres. Poli, Est. Adesso

Il divieto di *nova* in appello, ex art. 104 c.p.a., da un lato, non riguarda i temi difensivi sviluppati per la prima volta in appello dalla parte intimata in primo grado (in quanto tale divieto incombe solo sulla parte ricorrente in via principale o incidentale in prime cure), né le mere difese; dall'altro, la produzione documentale afferente al procedimento oggetto del giudizio, deve essere prodotta per la prima volta anche in appello da parte della p.a., ai sensi dell'art. 46 c.p.a.

Il militare è titolare di un interesse legittimo al trasferimento per l'assistenza ad un parente disabile, ex art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, che è istituto di natura eccezionale ed è soggetto a valutazione discrezionale dell'amministrazione; tale trasferimento, pertanto, deve risultare compatibile con le esigenze di Forza armata tra le quali, quella di prevenire situazioni di incompatibilità, è prevalente rispetto a quelle sottese al beneficio riconosciuto dalla l. n. 104 del 1992.

(6)

VIA e PNRR: rimessione al Consiglio dei ministri, obbligo di provvedere, interesse del privato e sindacato limitato sugli atti di alta amministrazione.

Consiglio di Stato, sezione IV, 11 marzo 2026, n. 1986 - Pres. Neri, Est. Loria

In caso di rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contrasto tra amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera *c-bis*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, in un procedimento in materia di valutazione d'impatto ambientale per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili rientranti nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituisce principio generale dell'azione amministrativa ai sensi del principio di buon

andamento *ex art. 97 Cost.* e dell'analogo principio presente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sicché, pur tenendo conto della complessità e della delicatezza della valutazione che tale organo è chiamato a compiere, il procedimento non può legittimamente protrarsi *sine die*.

Nel procedimento in materia di valutazione d'impatto ambientale per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili rientranti nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'atto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2-*bis*, legge 23 agosto 1988, n. 400, ha natura di atto di alta amministrazione ed è pertanto sindacabile da parte del giudice amministrativo, in relazione ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza e palese contraddittorietà.

(7)

Sull'inconfigurabilità del silenzio assenso sul permesso di costruire in assenza dell'attestazione di prestazione energetica.

Consiglio di Stato, sezione IV, 9 marzo 2026, n. 1878 - Pres. Carbone, Est. Monteferrante

Il silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire non si forma in caso di radicale inconfigurabilità giuridica dell'istanza – ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza ovvero nelle ipotesi di totale inconsistenza della stessa, sì da rendere impossibile l'individuazione a priori dello stesso oggetto dell'istanza – con la precisazione che l'istanza deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore. Non osta per contro alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica, o in generale una domanda non conforme a legge, anche se ciò potrebbe giustificare, ricorrendone i presupposti, l'esercizio dei poteri di autotutela e l'impugnazione giudiziale.

Il silenzio assenso con riferimento al permesso di costruire non si forma in presenza di una inconfigurabilità strutturale dell'istanza, come evincibile dell'art. 20 comma 1 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ("t.u. edilizia") come modificato dal decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, ovvero quando l'istanza è priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. Non può ritenersi, invece, "inconfigurabile", ma soltanto "incompleta" la documentazione nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 20, comma 1, del t.u. edilizia, e richiesti ad esempio dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, oppure nei casi di mera integrazione o completamento di documentazione già presentata dall'interessato negli elementi essenziali richiesti dal menzionato art. 20, comma 1. In questi casi, l'amministrazione ha il dovere di esercitare il soccorso istruttorio, ai sensi del comma 5 dell'art. 20, e, qualora non lo faccia entro il termine finale di conclusione del procedimento, si forma il silenzio assenso.

Non si forma il silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire - che si presenta come "inconfigurabile strutturalmente" - ove la stessa non sia corredata della dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, col deposito di attestazione di prestazione energetica, richieste espressamente dall'art. 20, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ("t.u. edilizia"), che all'ultimo periodo riferisce l'asseverazione del tecnico incaricato anche al rispetto delle "norme relative all'efficienza energetica". In siffatta ipotesi, non sorgendo l'obbligo di provvedere, neppure deve essere svolto soccorso istruttorio.

(8)

Riattivazione di una sede farmaceutica vacante e interesse a ricorrere delle farmacie limitrofe.

Consiglio di Stato, sezione III, 6 marzo 2026, n. 1827 – Pres. Greco, Est. Cerroni

La riattivazione di una sede farmaceutica, da tempo vacante, non incide su alcuna posizione giuridica dei titolari delle farmacie limitrofe, poiché il mero interesse alla conservazione della clientela costituisce un interesse di fatto, privo di tutela, e non un interesse giuridicamente qualificato derivante dalla pianta organica.

(9)

Al giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento, in materia di aiuti di Stato.

Consiglio di Stato, sezione VI, 3 marzo 2026, n. 1648 – Pres. De Felice, Est. Ravasio

In materia di atti e provvedimenti di concessione di aiuti di Stato adottati in violazione dell'art. 108, par. 3 TFUE, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. *z-sexies* c.p.a., con la conseguenza che allo stesso è devoluta anche la domanda di risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento poiché derivante da un comportamento della pubblica amministrazione riconducibile all'esercizio del potere pubblico, manifestatosi tanto nell'adozione di atti normativi o amministrativi quanto in condotte omissive.

(10)

Sull'illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata da ANAC ad una società SOA per superamento del termine previsto per la contestazione degli addebiti.

Consiglio di Stato, sezione V, 27 febbraio 2026, n. 1577 - Pres. Lotti, Est. Molinaro

Il termine di novanta giorni per la contestazione dell'addebito previsto dall'art. 11, comma 3 del regolamento sanzionatorio dell'ANAC decorre dal momento in cui l'Autorità, in ipotesi di ispezioni condotte nell'esercizio dell'attività di vigilanza, è in possesso di tutte le informazioni necessarie a circostanziare il fatto, anche a seguito dello svolgimento di apposita istruttoria. È pertanto illegittimo il provvedimento dell'ANAC di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), fino a un massimo di 50.000,00 euro, prevista dall'art. 13, comma 2, lettera b) dell'Allegato II.12, riferita al rilascio di attestazioni non conformi alle prescrizioni normative e alle indicazioni dell'Autorità, laddove risulti superato detto termine, non potendo posticiparsi l'avviso di contestazione sino alla conclusione del diverso procedimento *ex art. 70, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010*, attivato dalla SOA - su sollecitazione di ANAC - avverso la società intestataria dell'attestazione ai fini della revisione della qualificazione.

(11)

Limiti di rilevanza del giudicato penale assolutorio sul procedimento disciplinare militare.

Consiglio di Stato, sezione II, 25 febbraio 2026, n. 1523 – Pres. Taormina, Est. Filippini

È legittima la sanzione disciplinare di corpo inflitta ad un militare anche in presenza di un giudicato penale di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, allorquando quest'ultimo abbia riguardato le medesime condotte sotto la sola visuale dell'integrazione o meno degli elementi costitutivi del reato contestato, senza escludere la materialità delle condotte

negligenti, né la loro valenza in tema di violazione delle norme sul servizio e disciplinari.

La sezione ha affermato il principio di cui in massima in relazione ad un giudicato penale che ha escluso il reato di rivelazione, tanto intenzionale quanto colposa, di un segreto di ufficio, in quanto la pur sussistente negligenza professionale commessa (l'aver delegato atti di indagine in assenza di facoltà di *subdelega*), è stata ritenuta frutto di errore di fatto scusabile. In diritto, la sezione ha ricordato che: *i*) l'art. 653 c.p.p. è ostativo ad una diversa valutazione dei fatti in senso disciplinare da parte dell'amministrazione soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un pieno accertamento di insussistenza della condotta ascritta con proscioglimento con formula piena, e cioè quando la sentenza, valutando come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell'illecito, recida alla base ogni possibile ulteriore utilizzazione degli elementi così valutati; *ii*) perciò, il vincolo di giudicato imposto dall'art. 653 c.p.p. non discende semplicemente dall'utilizzo, nel dispositivo della sentenza di assoluzione, di una delle c.d. "formule terminative" (il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o l'imputato non l'ha commesso), ma impone che l'assoluzione con le formule ivi indicate sia conseguenziale, sul piano motivazionale, ad un "accertamento" compiuto dal giudice sull'infondatezza del capo di imputazione, con riferimento alla correlazione del fatto alla fattispecie astratta di reato ovvero alla estraneità dell'imputato alla commissione del reato; *iii*) di tal che, laddove l'accertamento penale non copra l'intera condotta contestata in sede disciplinare, o tutti i profili di negligenza rilevabili (solamente) in quest'ultimo ambito, la sentenza penale non è ostativa ad un'autonoma valutazione dei fatti e della condotta rilevante sul piano disciplinare, poiché l'accertamento operato in sede penale non può estendersi ai profili che sono ad esso estranei; *iv*) il giudizio disciplinare non è neppure vincolato dalle valutazioni *extrapenali* effettuate in sede penale, giacché il giudizio penale e quello disciplinare sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi, fermo restando, quindi, che lo stesso fatto

imputabile all'inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l'aspetto disciplinare.

(12)

Valutazione di incidenza ambientale (VinCA): censura inammissibile su titolo edilizio attuativo di delibera comunale inoppugnata.

Consiglio di Stato, sezione IV, 23 febbraio 2026, n. 1453 - Pres. Martino, Est. Conforti

È inammissibile la censura con cui si deduce l'omesso o illegittimo svolgimento della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) in relazione al permesso di costruire per la realizzazione di un'opera (nella specie, una struttura cinofila su aree comunali), qualora tale titolo edilizio costituisca atto meramente esecutivo di una precedente deliberazione inoppugnata, con la quale il Comune ha approvato il progetto dell'opera e manifestato il proprio assenso alla sua realizzazione.

(13)

Polizia di Stato: libertà di manifestazione del pensiero sui social network e suoi limiti.

Consiglio di Stato, sezione VI, 11 febbraio 2026, n. 1097 – Pres. Volpe, Est. Toschei

In relazione agli appartenenti alla Polizia di Stato, devono essere interpretate in chiave costituzionalmente orientata, *ex art. 21 Cost.*, le disposizioni normative che limitano l'espressione del proprio pensiero, quale l'art. 13, comma 1, del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, dovendo essere salvaguardato un margine fondamentale di tutela delle esternazioni, anche veicolate

attraverso un *social network*, per coloro sui quali pur incombe l'obbligo di rispettare i doveri assunti con il giuramento e non ledere la dignità delle funzioni; è perciò necessario verificare accuratamente ogni elemento costituente la condotta incriminata al fine di acclarare l'esatta portata delle espressioni utilizzate in relazione alla qualifica e alle funzioni di agente della Polizia di Stato prima di poter ritenere disciplinarmente rilevante e punibile detta condotta.

È illegittima la sanzione pecuniaria irrogata a carico di un agente della Polizia di Stato in relazione ad un *post* inserito su un *social network* all'interno di un gruppo inaccessibile a terzi contenente espressioni che si limitino ad esprimere generiche considerazioni proprie di un elettore, assumendo quindi una connotazione constatativa piuttosto che valutativa - tali da escluderne la gravità, che è elemento indispensabile per poter qualificare come disciplinarmente rilevante la condotta.

In particolare: *i)* la sezione ha escluso la rilevanza disciplinare della condotta consistita nell'inserimento, dapprima, di un *post* su un gruppo chiuso, dell'espressione "Basta con questi politici nemmeno laureati che non hanno mai lavorato in vita loro (cit.)", con aggiunta una "*emoticon*" sorridente e, in replica a un commento di un altro utente che affermava come "ognuno è libero di pensarla come meglio crede, intanto che in Italia c'è ancora un po' di democrazia", l'ulteriore espressione "Lei crede che in Italia ci sia democrazia?"; *ii)* ciò in quanto: in primo luogo, il ricorrente non avrebbe potuto essere identificato come agente della Polizia di Stato, atteso che il gruppo *facebook* era inaccessibile a terzi, non potendo rilevare la circostanza di abitare in un centro non molto grande e di svolgere le proprie funzioni a solo 15 chilometri di distanza; le espressioni utilizzate nel *post* non possono considerarsi non pacate o irrispettose, né offensive e tali da determinare comportamenti "lesivi della dignità e del decoro del Corpo"; in sostanza, non si ravvisa il superamento dei canoni di prudenza e continenza nell'esprimere il proprio pensiero su un *social network* e, comunque, tale superamento non è stato dimostrato, in tutta la necessaria gravità, dall'amministrazione procedente.

(14)

Alla Corte di giustizia UE la compatibilità della esclusione automatica di operatori colpiti dalla misura cautelare della interdizione a contrarre con la p.a.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, ordinanza 25 febbraio 2026, n. 106 – Pres. de Francisco, Est. Francola

Ai sensi dell'art. 267 TFUE, vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se i principi di proporzionalità e ragionevolezza, di cui al considerando 101 e agli articoli 18, par. 1, e 57, par. 6, della direttiva 2014/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, debbano essere interpretati nel senso che ostino all'introduzione o all'interpretazione di una normativa interna come l'art. 80, comma 5 lett. f), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che imponga alle stazioni appaltanti, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale, l'esclusione automatica di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico in ragione di un provvedimento cautelare sopravvenuto in corso di gara che inibisce per pochi giorni la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, recidendo soltanto per siffatto limitato periodo di tempo la continuità nel possesso dei requisiti di ordine generale;
- 2) se le medesime norme e i predetti principi ostino all'introduzione o all'interpretazione di una normativa interna come l'art. 80, comma 5 lett. f), del decreto legislativo n. 50 del 2016 che non consenta alle stazioni appaltanti di valutare le eventuali misure di *self-cleaning* adottate dall'operatore economico che, nelle more della gara, sia attinto da un provvedimento cautelare che inibisca per pochi giorni la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 32 del 19 marzo 2026

(15)

Azione avverso il silenzio sull'istanza di acquisizione sanante e cessazione della materia del contendere per sopravvenuta conclusione del procedimento.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 19 febbraio 2026, n. 102 – Pres. de Francisco, Est. Pizzi

Nel giudizio avverso il silenzio, serbato dal comune sull'istanza del cittadino volta a sollecitare l'avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione delle aree indebitamente occupate mediante l'adozione del relativo provvedimento acquisitivo, oppure a disporre la restituzione, ai sensi dell'art. 42-*bis* d.P.R.8 giugno 2001, n. 327, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere qualora, prima della conclusione del giudizio, intervenga il provvedimento con cui la giunta comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. a), l.reg. Sicilia 3 dicembre 1991, n. 44, autorizzi l'area tecnica comunale a procedere con l'acquisizione e, successivamente, il responsabile dell'area tecnica adotti la determina di conclusione del procedimento acquisitivo, provvedendo a liquidare le somme dovute per legge.

(16)

Pubblico impiego non privatizzato ed effetti dell'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio.

T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 6 marzo 2026, n. 601 – Pres. Veneziano, Est. Giallombardo

L'abrogazione, ad opera dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dell'istituto del trattenimento in servizio e del regime transitorio delineato dalla normativa del 2008 ha comportato la revoca generalizzata anche dei trattenimenti che, sebbene riconosciuti in data anteriore alla riforma del 2008, dovevano in realtà già considerarsi decaduti, poiché non rientravano nella disciplina transitoria da quest'ultima delineata in quanto destinati a produrre effetto in epoca ampiamente successiva all'anno 2014.

(17)

Giurisdizione amministrativa su incarichi sanitari, prove orali e limiti alla prova testimoniale nel processo amministrativo.

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione II, 16 febbraio 2026, n. 194 – Pres. Pedron, Est. Limongelli

Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001, le controversie in materia di procedure selettive per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di una azienda sanitaria.

Quando, con un ricorso, si deduca che le prove orali di un concorso si siano svolte 'a porte chiuse', l'assenza di qualsiasi annotazione a verbale sulle modalità del loro svolgimento non può essere intesa nel senso che esse abbiano avuto luogo effettivamente 'a porte chiuse'.

Nel processo amministrativo, la prova testimoniale non può essere ammessa allorché sia meramente esplorativa e dedotta in relazione a circostanze prive del minimo indizio di fondatezza e in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, in grado di mettere in dubbio la correttezza dell'attività procedimentale dell'amministrazione.

Contra sulla prima parte della massima Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 2026, n. 3868.

(18)

Potere comunale di affissione di manifesti promozionali.

T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 3 febbraio 2026, n. 78 – Pres. FF ed Est. Mazzulla

Ai sensi dell'art. 23, comma 4-*bis*, del d.lgs. n. 285/92 (codice della strada), il potere dell'amministrazione comunale di autorizzare l'affissione di un manifesto, avente natura promozionale, oppure la sua rimozione, ove erroneamente affisso non può intendersi limitato alla sola comunicazione commerciale, ma investe ogni tipo di comunicazione pubblicitaria, destinata a veicolare messaggi, di contenuto vario, compresi quelli volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici per il tramite degli impianti pubblicitari comunali.

(19)

Raccolta dei dati personali dei clienti da parte dell'operatore economico e "pratiche commerciali" ai sensi del codice del consumo.

T.a.r. per il Lazio, sezione I, 2 febbraio 2026, n. 1906 - Pres. ed Est. Politi

Ai fini della qualificazione dell'attività di raccolta dei dati personali dei clienti da parte di un operatore economico quale "pratica commerciale" ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo), è necessario procedere ad una puntuale individuazione delle finalità della raccolta dati, onde appurare l'eventuale presenza di una preordinazione funzionale "commercialmente" connotata – in quanto tale, funzionale al

conseguimento, da parte dell'operatore, di un indebito vantaggio economico – veicolata dalla posizione di supremazia che lo stesso ha acquisito all'interno del rapporto negoziale.

Normativa e altre novità di interesse

(20)

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 marzo 2026 - Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti (in G.U., serie generale, n. 65 del 19 marzo 2026);

(21)

Decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali (in G.U., serie generale, n. 64 del 18 marzo 2026);

(22)

Provvedimento del direttore generale della Banca d'Italia 13 marzo 2026 - Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia (in G.U., serie generale, n. 66 del 20 marzo 2026).